

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 17 ottobre 2001, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato della
Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 336

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: «condannate» sono inserite le seguenti: «anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni»; le parole: «competizioni agonistiche» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive» e la parola: «competizioni» è sostituita dalla seguente: «manifestazioni»;

al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «il questore può prescrivere» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato,»; la parola: «competizioni» è sostituita dalla seguente: «manifestazioni»;

al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.»; nel secondo periodo, le parole: «se ritiene la sussistenza dei» sono sostituite dalle seguenti: «se ritiene che sussistano i»; nell'ultimo periodo, dopo le parole: «se il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «con decreto motivato»;

al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: «l'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione» e dopo le parole: «diciotto mesi» sono inserite le seguenti: «o con la multa fino a lire tre milioni»; nel terzo periodo sono soppresse le parole: «, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni»;

al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è soppresso;

al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) – 1. Salvo che

il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni."»;

al comma 1, lettera f) il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale»;

al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: «e alla prescrizione» sono soppresse, e, in fine, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater è soppresso;

al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: «competizioni agonistiche» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «competizioni agonistiche» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Norme di interpretazione autentica) – 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma».

Nel titolo del decreto-legge, la parola: «competizioni» è sostituita dalla seguente: «manifestazioni».